

vesse passare come Ella lo ha progettato, si modifichi almeno il regolamento, specialmente in considerazione delle condizioni anormalissime in cui si trovano talune regioni di Italia.

Lo modifichi, onorevole Sonnino, e farà non solamente opera di giustizia, ma anche politica, nell'alto senso della parola; perchè, se è vero, come ha detto l'onorevole Balenzano, che dei mutuatari ci dobbiamo occupare in linea secondaria, è vero del pari, che in determinate regioni essendo quasi tutti i proprietari di beni immobili mutuatari del Credito Fondiario, e tutti, non per colpa loro, ma per forza di eventi e di sciagure sono in arretrato, prendere in considerazione la loro posizione è fare opera d'interesse pubblico.

E poichè Ella ha avuto l'idea di salvare colla posizione loro, anche il valore della proprietà immobiliare, renda sul serio questo servizio al paese.

Ieri accennai ai gravi pericoli ai quali andiamo incontro nel veniente inverno nelle Province meridionali. Questo accenno, senza ripeterlo, giacchè il solo ricordo mi rincresce, rivolgo all'onorevole Crispi.

So che egli si occupa con amore delle condizioni delle Puglie; ma, poichè il Governo non ha mezzi per venire in nostro aiuto, si serva almeno di questo articolo per non rendere più difficili le condizioni di quei poveri cittadini; e mi creda che, quando si saranno fatte delle agevolazioni a quei mutuatari, avremo che, messi in condizione di consolidare il debito arretrato e di fare onore agli impegni avvenire, potranno eglino amministrare regolarmente le loro fortune e dare a vivere ai nostri lavoratori.

E poichè noi non abbiamo che, in grande maggioranza lavoratori della terra, in questo modo quei mutuatari, impiegando l'opera di tali lavoratori, renderanno il migliore servizio alla causa dell'ordine pubblico.

Ecco perchè, diceva, queste considerazioni io rivolgo all'onorevole Crispi, nel quale ho la maggior fiducia, e dal quale attendo i più energici provvedimenti. (*Bravo! Bene! — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino-Sidney, ministro del tesoro. Noi abbiamo fin qui discusso un disegno di legge che riguarda gli Istituti di credito fondiario che funzionano normalmente. La questione

degli Istituti in liquidazione, cioè di quelli costituiti dagli Istituti di emissione, è molto ben distinta. Dico questo per far osservare alla Camera che l'articolo 33 proposto dalla Commissione è, secondo il suo concetto, evidentemente subordinato all'articolo 34, perchè, se così non fosse, la disposizione prima votata dell'articolo 33 sarebbe perfettamente inutile. Gli altri Istituti si sono ben guardati dal lasciar passare otto semestralità senza escutere i debitori, facendo anche le necessarie espropriazioni.

E difatti ho sentito sostenere dall'onorevole relatore e dall'onorevole Vischi l'articolo 33 sotto questo punto di vista.

Ora io ammetto che si estendano agli Istituti di credito fondiario in liquidazione, tutte quelle facilitazioni che riguardano, sia gli Istituti sia i debitori di essi, in quanto manchi una disposizione espressa nei due allegati votati colla legge dello scorso agosto riguardo a questi Istituti, poichè nella detta legge erano particolarmente considerate le condizioni dei crediti fondiari in liquidazione, in quanto erano garantiti da Istituti d'emissione. Non potrei in alcun modo consentire che le disposizioni accolte nella legge dell'8 agosto venissero modificate da concessioni che ora si fanno seguendo un altro ordine di idee e per altri scopi. Detto questo veniamo al tema.

L'onorevole relatore mi ha quasi accusato di avere, non dico ingannato ma poco meno, la Camera nel luglio scorso.

Ora contro di ciò debbo protestare, perchè ho sempre agito davanti alla Camera con la maggiore schiettezza e con la maggior lealtà, anche se posso aver sbagliato.

Io ho dichiarato alla Camera (e basta leggere il resoconto della seduta del 24 luglio) prima e dopo di avere accettato l'emendamento dell'onorevole Montagna, se non erro, che io lo accettava, sempre sulla base che si tratti di facoltà concesse agli Istituti, non di un obbligo loro di fronte ai mutuatari; ed aggiungeva: sempre determinando le concessioni secondo il criterio della capacità reale dei fondi, della rendita loro e delle condizioni morali dei debitori.

Ripetei alla Camera che non si poteva mai trattare di un obbligo degli Istituti, ma di una facoltà concessa, considerate tutte queste condizioni, tra cui anche quelle morali dei debitori.

Si dice, ma da allora ad oggi non si sono